



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale civile di Isernia

in persona del Giudice Unico, **G.O.P. Avv. [REDACTED]** ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° **398/16 R. G. A. C. C.**, avente ad oggetto "*risarcimento
danni da responsabilità professionale*";

TRA

Parte_1, rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto di
citazione dall' **Avv. [REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio
come in atti; **-attrice-**

E

CP_1 CP_2", rappresentata e difesa in forza di mandato in
calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'**Avv. [REDACTED]** ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Venafro (IS) alla **[REDACTED]**
[REDACTED] **-convenuta -**

NONCHE'

Controparte_3, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce

alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Benevento alla [REDACTED]

- convenuto-

* * * * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose, l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.

La domanda attorea è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

Con atto di citazione del 31.03.2016, *Parte_1*, conveniva in giudizio dinanzi a questo Ill.mo Tribunale la *CP_1* e il Dott. *Controparte_3* sostenendo che in seguito all'intervento chirurgico eseguito in data 03.09.2007 ebbe a contrarre il virus dell'epatite C, riportando, così, gravi danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, pertanto, evocava in giudizio il Dott. *CP_3* [...] e la struttura ospedaliera "*CP_2*" per sentirli condannare al risarcimento del danno subiti.

Si costituivano in giudizio i predetti convenuti che contestando in toto la domanda attorea.

Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e la CTU medico legale.

All'udienza del 04.11.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

DIRITTO

Nel caso in esame l'attore evocava in giudizio il Dott. *Controparte_3* e l' *CP_1* per sentirli dichiarare responsabili dell'evento de quo.

E' doveroso a questo punto effettuare una breve premessa sul danno da malasanità.

Il paziente danneggiato ha diritto di chiedere il risarcimento del danno subito sia al medico che alla struttura ospedaliera, ma gli stessi rispondono del suddetto danno in modo differente.

Al medico è addebitabile una responsabilità extracontrattuale in quanto non sussiste nessun contratto tra medico e paziente, salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, mentre alla struttura ospedaliera è addebitabile una responsabilità contrattuale.

Osserva, Questo Giudice che qualora si cita in giudizio il medico, l'attore è tenuto a provare la responsabilità extracontrattuale dello stesso ai sensi dell'art 2043

c. c., dimostrando in maniera puntuale i profili di responsabilità del medico e il nesso di causa tra danno e condotta illecita, ma nel caso in esame l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio sul punto, infatti, non ha fornito elementi probatori tali da poter ritenere sussistente l'invocata responsabilità extracontrattuale e nulla emerge neanche dall'espletata CTU.

A ciò si aggiunga che la prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale e contrattuale varia, in quanto nel primo caso il diritto del risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque, mentre nel secondo caso in dieci anni.

Nel caso in esame, l'attore subiva l'intervento chirurgico in data 03.09.2007 e nel mese di maggio del 2008 iniziò a manifestare i primi sintomi di infezione con conseguente diagnosi di epatopatia cronica hcv, come accertato dal CTU nella propria perizia.

Dagli atti di causa emerge che l'unico atto notificato al Dott. CP_3 risulta essere la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 04.04.2016, oltre il termine di prescrizione quinquennale.

Pertanto, Questo Giudice ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, Controparte_3, è fondata e va, pertanto, accolta.

In merito all'invocata responsabilità dei Sanitari Questo Giudice rileva che dagli espletati accertamenti peritali è emersa la responsabilità dei predetti.

Va, doverosamente detto che nelle ipotesi di accertamento della responsabilità

medica, tenuto conto della necessità di peculiari conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo in relazione alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, *“la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova”* (Cassazione civile, 26/02/201 n. 4792).

L'elaborato peritale depositato dal Dott. Persona_1 , nominato in corso di causa, si è concretizzato in una relazione comprensibile ed esaustiva.

Esso appare esaustivamente argomentato e questo Giudice condivide in toto e fa proprio quel consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale **“il giudice esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte; non è necessario, quindi, che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cassazione Civile n. 1815 del 02.02.2015, Cassazione Civile n. 282 del 09/01/2009, Cassazione Civile n. 8355 del 03/04/2007, Cassazione Civile n. 12080 del 13/09/2000)”**.

Questo Giudice sulla scorta della C. T. U. medico legale redatta nel corso del giudizio, ritiene che la domanda nei confronti della struttura ospedaliera sia meritevole di accoglimento.

Il predetto C. T. U., all'esito degli espletati accertamenti ha accertato il nesso di causalità tra l'evento di cui al sinistro de quo e le lesioni patite, il quale accertava che *"in seguito della tiroidectomia effettuata durante il ricovero presso il [REDACTED] di Isernia dal 30-8-2007 al 6-9 2007, ha contratto e sviluppato un'infezione nosocomiale ovvero un'epatite cronica HCV relata"*.

Questo Giudice, in merito alla responsabilità extracontrattuale, osserva che *"l'accettazione del paziente in ospedale (tanto ai fini di un ricovero, quanto ai fini di una visita ambulatoriale) comporta la conclusione di un contratto atipico: il c.d. contratto di ospedalità o di assistenza sanitaria, che comprende prestazioni primarie di carattere medico-sanitario"*.

Nelle controversie di responsabilità medica, pertanto, incombe sull'attore la prova dell'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (tra le altre, Cassazione civile sez. III, 13/10/2017, n.24073, Cassazione civile, 26/07/2017, n.18392, Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n. 577).

Le strutture sanitarie, inoltre, sono chiamate a rispondere anche di eventuali errori del personale medico, ai sensi dell'art. 1228 c.c., trattandosi di operato dei propri "ausiliari necessari".

Nel caso in esame, nessun dubbio sussiste in merito all'esistenza del contratto, circostanza non contestata dai convenuti, pertanto, sul punto l'attore ha ampiamente assolto al proprio onere probatorio.

La costituzione del rapporto contrattuale appare pacifica e, comunque, non viene contestata dai convenuti.

Nelle ipotesi di accertamento della responsabilità medica, tenuto conto della necessità di peculiari conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo in relazione alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, "la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova" (Cassazione civile, 26/02/201 n. 4792).

L'elaborato peritale depositato dal CTU si è concretizzato in una relazione comprensibile ed esaustiva, le cui conclusioni, precedute da un iter argomentativo assolutamente logico e coerente, sono state oggetto di osservazioni da parte dei CTP, alle quali il perito d'ufficio ha risposto in maniera puntuale e convincente. Esse appaiono esaustivamente argomentate e questo Giudice condivide in toto.

Alla luce di quanto innanzi esposto, va dichiarata la responsabilità dell'CP_1 e riconosciuto il conseguenziale diritto dell'attrice all'integrale risarcimento dei danni subiti sotto il profilo del cd. danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso.

In merito alla quantificazione dei danni accertati, il C. T. U. procedeva ad indicare i gradi di percentuale di danno biologico permanente residuo nella misura

del 20% e 180 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.

Procedendo alla liquidazione del danno per le lesioni riportate da [...] *Parte_1* in seguito a quanto innanzi esposto Questo Giudice fa propria la consulenza medico legale, che quantifica nel venti per cento a titolo di danno biologico che va ascritto all'errata condotta professionale posta in essere dai sanitari con conseguente inabilità così suddivisa: centottanta giorni di I.T.T. al venticinque per cento.

Il danno può essere liquidato secondo i criteri adottati dal Tribunale di Milano che propone la c.d. liquidazione unitaria, comprensiva sia del danno biologico che del danno morale, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della singola fattispecie (Cassazione civile, 12/09/2011 n. 18641).

Pertanto, si ha per venti punti di percentuale di danno biologico, considerato che l'attrice, *Parte_1*, all'epoca del sinistro aveva trentasette anni di età, somma di € 53.757,00 (cinquecentatremilasettecentocinquantesette/zero), la somma di € 40.318,00 (quarantamila trecentodiciotto/oo) per l'aumento personalizzato del danno morale nella misura del 39%, la somma complessiva di € 73.110,00 (settantatremilacentodieci/zero) per l'inabilità temporanea relativa come accertata dal C. T. U. si ottiene la somma pari ad € 4455,00 (quattromilaquattrocentoquarantacinque/00).

Detta somma in uno è pari ad € 98.530,00 (novantottomilacinquecentotrenta/00).

Questo Giudice ritiene che la convenuta *CP_4* va condannata al pagamento in favore dell'attrice, *Parte_1*, della somma pari ad € 98.530,00

(*Email_1*) oltre interessi legali da dì del fatto al soddisfo.

Nel caso in esame Questo Giudice ritiene che sussistono le condizioni per procedere alla maggiorazione nella misura massima del danno non patrimoniale, compreso del danno ex morale, esistenziale, data la gravità delle lesioni patite dall'attrice.

In merito agli altri danni richiesti dall'attrice Questo Giudice ritiene che gli stessi non sono sufficientemente provati, pertanto, non meritevoli di accoglimento.

Pertanto, in conclusione, va posta a carico della convenuta *CP_1* la somma complessiva in favore dell'attrice pari ad € 98.530,00 (novantottomilacinquecentotrenta/00) oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.

Per il governo delle spese relativamente vale il principio della soccombenza.

P.Q. M.

il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del **G.O. P. Avv.** [REDACTED] [REDACTED] definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 398/2016 R. G. A. C. C. vertente tra *Parte_1* nonché *Parte_2* e *Controparte_3*, concernente risarcimento danni per lesioni personali, decidendo definitivamente nel giudizio n° 398/2016, così provvede:

1)rigetta la domanda attorea proposta nei confronti de Dott. *CP_3*

[...] come in motivazione;

2) accoglie la domanda attorea proposta nei confronti dell' CP_1 P. O. F.

Parte_2 ,

3) condanna l' Controparte_5 **P. [...]**

Parte_2 al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva pari € 98.530,00 (novantottomilacinquecentotrenta/00) oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.

3) condanna l' Controparte_5 **P. O. F.**

di ISERNIA, al pagamento in favore dell'avv. di ISERNIA dichiaratosi anticipatario delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014, in € 14.000,00 (quattordicimila/00), oltre € 545,00 per spese esenti nonchè rimborso forfettario ex art. 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP.

4) condanna l'attrice Parte_1 al pagamento in favore dell'Avv. di ISERNIA

di ISERNIA dichiaratosi anticipatario delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014 in € 6.000,00 (seimila/00) oltre rimborso forfettario ex art. 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP.

5) pone le spese di CTU a carico della convenuta CP_1 .

Così deciso in Isernia, lì 15 aprile 2023.

IL G.O.P.

Avv. di ISERNIA